

1. Ai sensi della normativa vigente, per i profili professionali che prevedono, in maniera complementare, la conoscenza nell'uso di computer o di una lingua straniera, è previsto lo svolgimento di specifiche prove tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) Per quanto riguarda la conoscenza nell'uso di computer la prova è selettiva e la valutazione si basa su criteri pre-definiti. Risultano aver superato la prova i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore al 60% del massimo previsto;
 - b) Per quanto riguarda la conoscenza di una lingua straniera la prova è non è selettiva e la valutazione si basa su criteri pre-definiti;
 - c) Per entrambe le prove:
 - i) Prima dell'inizio, sono predeterminati i quesiti, le modalità di espletamento e la durata, se non già precedentemente indicata, in modo che tutti i candidati siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per difficoltà ed impegno;
 - ii) Lo svolgimento può essere corrispondente o collegato ad una prova scritta od orale.
2. La valutazione è espressa dalla Commissione esaminatrice ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 67. Modalità generali per la valutazione delle prove

1. Il punteggio relativo ad ogni prova è quello risultante dalla votazione a maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal Presidente. Se sulla prima proposta non si raggiunge la maggioranza, sono messe ai voti tante altre proposte fino a quando non si pervenga ad una votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. I voti espressi dal Presidente e dai singoli componenti la Commissione esaminatrice non sono esplicitati nel verbale, salvo specifica diversa richiesta.
2. La votazione deve essere palese e contestuale. Dopo aver eseguito la valutazione e verbalizzato il risultato, non possono venire presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi. A riguardo i componenti la Commissione esaminatrice possono far verbalizzare le loro nuove ragioni ed opinioni, inerenti a circostanze che avessero determinato palesi irregolarità o presunte illegittimità, delle quali fossero venuti a conoscenza dopo la votazione.
3. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare una votazione minima del 70% del massimo previsto, salvo che per la prova di conoscenza nell'uso del computer, per cui la soglia è indicata nel 60% del massimo possibile e per la prova attitudinale, per cui la Commissione esaminatrice esprime un punteggio non selettivo secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La prova di lingua straniera, se non prevista per il posto da ricoprire, prevede esclusivamente l'espressione di un giudizio di idoneità.
4. Nel caso di prove consistenti in questionari a risposta sintetica l'attribuzione del punteggio può avvenire, mediante adozione di parametri o coefficienti ponderali prestabiliti elaborati con riferimento alla difficoltà intrinseca insita nelle varie componenti della prova, fermo restando la fissazione del punteggio prevista al presente articolo.
5. Nel caso di prove pratiche la Commissione esaminatrice stabilisce prima della prova i criteri e le modalità di valutazione.
6. Nel caso di selezione pubblica il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice nei confronti dei candidati deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
7. In termini generali è prevista la seguente articolazione dei punteggi, da utilizzare cumulativamente secondo le indicazioni stabilite nell'atto di indizione della prova concorsuale o selettiva:
 - a) Prova pre-selettiva di cultura generale: punti 10;
 - b) Prova scritta: punti 30;
 - c) Prova pratica: punti 30;
 - d) Prova di conoscenza dell'uso del computer: punti 10;
 - e) Prova di conoscenza di una lingua straniera: punti 10; solo se prevista per il posto da ricoprire;
 - f) Prova attitudinale: punti 20;
 - g) Prova orale: punti 30;
8. In termini particolari sono previsti i seguenti criteri di valutazione delle prove:

a) Prove scritte e orali	Ottimo	Buono	Discreto	Suffic.te	Insuff.te	Scarso	N valut.
i) Capacità espositiva	3,00	2,55	2,10	1,80	1,50	0,75	0,00
ii) Capacità di sintesi	3,00	2,55	2,10	1,80	1,50	0,75	0,00
iii) Conoscenza della materia							
– Pertinenza normativa	9,00	7,65	6,30	5,40	4,50	2,25	0,00
– Corretto riferimento al contesto	6,00	5,10	4,20	3,60	3,00	1,50	0,00
– Capacità di individuare soluzioni	9,00	7,65	6,30	5,40	4,50	2,25	0,00
Totale punti	30,00	25,50	21,00	18,00	15,00	7,50	0,00
b) Prove tecniche scritte e orali	Ottimo	Buono	Discreto	Suffic.te	Insuff.te	Scarso	N valut.
i) Capacità espositiva	3,00	2,55	2,10	1,80	1,50	0,75	0,00
ii) Capacità progettuale	3,00	2,55	2,10	1,80	1,50	0,75	0,00
iii) Conoscenza della materia							
– Pertinenza normativa	5,00	4,25	3,50	3,00	2,50	1,25	0,00
– Corretto riferimento al contesto	9,00	7,65	6,30	5,40	4,50	2,25	0,00
– Capacità di individuare e motivare soluzioni alternative	10,00	8,50	7,00	6,00	5,00	2,50	0,00
Totale punti	30,00	25,50	21,00	18,00	15,00	7,50	0,00
c) Prove di conoscenza uso computer	Ottimo	Buono	Discreto	Suffic.te	Insuff.te	Scarso	N valut.
i) Apertura e chiusura PC	1,00	0,85	0,70	0,60	0,50	0,25	0,00
ii) Apertura e chiusura programmi	1,00	0,85	0,70	0,60	0,50	0,25	0,00
iii) Gestione files e cartelle	1,00	0,85	0,70	0,60	0,50	0,25	0,00
iv) Gestione testi:							
– Giustificazione	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
– Centatura	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
– Tabulazione	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
– Elenchi puntati e numerati	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
– Grassetto e corsivo	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
– Font	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
v) Elaborazione foglio elettronico:							
– Applicazione formule	1,50	1,28	1,05	0,90	0,75	0,38	0,00
– Ordinamento	0,50	0,43	0,35	0,30	0,25	0,13	0,00
vi) Salvataggio	1,00	0,85	0,70	0,60	0,50	0,25	0,00
vii) Stampa	1,00	0,85	0,70	0,60	0,50	0,25	0,00
Totale punti	10,00	8,50	7,00	6,00	5,00	2,50	0,00
d) Prove conoscenza lingua straniera	Ottimo	Buono	Discreto	Suffic.te	Insuff.te	Scarso	N valut.
i) Capacità espositiva	4,00	3,40	2,80	2,40	2,00	1,00	0,00
ii) Correttezza terminologica	3,00	2,55	2,10	1,80	1,50	0,75	0,00

iii) Capacità di lettura e traduzione	3,00	2,55	2,10	1,80	1,50	0,75	0,00
Totale punti	10,00	8,50	7,00	6,00	5,00	2,50	0,00

Articolo 68. Modalità generali per la valutazioni dei titoli

1. Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, comprensivi dei titoli di studio, titoli di servizio e curriculum, è pari ad un totale di punti 10.
2. Nella valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice deve applicare criteri comparativamente omogenei e che rendano possibile l'equiparazione e l'univocità di valutazione per tutti i concorrenti.
3. Per la valutazione dei titoli di studio, tenuto conto della natura del titolo, dell'attinenza con le funzioni del posto a concorso e delle votazioni eventualmente conseguite, si stabilisce che:
 - a) Il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, determina sino ad un massimo di punti 3;
 - b) I titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, determinano sino ad un massimo di punti 2, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso;
 - c) I titoli professionali (diplomi di qualifica, abilitazioni professionali, etc.), determinano sino ad un massimo di punti 2, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.
4. Per i candidati ammessi al concorso o alla selezione in deroga al titolo di studio prescritto dal bando ed in possesso del titolo di studio inferiore, non sarà attribuito il punteggio di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o alla selezione è valutato dalla Commissione esaminatrice così come dichiarato dal concorrente nella domanda di ammissione.
6. Per la valutazione dei titoli di servizio è valutato, discrezionalmente da parte della Commissione esaminatrice, sino ad un massimo di 2 punti, il servizio di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni che non risultino inferiori di una qualifica funzionale o categoria professionale a quella cui si riferisce il concorso o la selezione, anche eventualmente riclassificate.
7. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del candidato.
8. In caso di selezione interna, la Commissione esaminatrice valuta discrezionalmente la rilevanza delle sanzioni disciplinari eventualmente intervenute nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande ai fini della valutazione complessiva dei titoli.
9. Non è valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l'ammissione alla selezione.
10. Il servizio è valutato sino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione del bando di concorso o selezione.
11. Per la valutazione del curriculum professionale è valutato, discrezionalmente da parte della Commissione esaminatrice, sino ad un massimo di 5 punti, il complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente e ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso o selezione. A tal fine sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.
12. Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione esaminatrice al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 69. Formazione della graduatoria